



## **Confisca penale e tutela del terzo: la Corte d'Appello di Reggio Calabria ribadisce i limiti costituzionali della misura patrimoniale**

**Corte d'Appello di Reggio Calabria, sentenza 31 gennaio 2024 –  
proc. n. 12-13-14-15/2023**

### **1. La vicenda: confisca per equivalente e beni intestati a terzi**

Con una motivazione di alto valore sistematico, la **Corte d'Appello di Reggio Calabria** ha annullato il decreto di confisca di alcuni beni immobili disposta in sede esecutiva nei confronti di un condannato per **indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.), reato poi **riqualificato in truffa aggravata ai danni dello Stato** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).

I beni oggetto di confisca erano formalmente intestati alla **moglie legalmente separata e ai figli** del condannato e ritenuti, dall'autorità giudiziaria di primo grado, **il reimpiego del profitto illecito**.

La difesa ha proposto **opposizione esecutiva** sostenendo:

- **l'inesistenza di prova sull'effettiva disponibilità dei beni** in capo al reo;
- **l'illegittima estensione della confisca per equivalente** a soggetti formalmente estranei al reato;
- **la violazione del diritto di proprietà dei terzi non parti nel processo di merito;**
- **e la retroattiva applicazione dell'art. 578-bis c.p.p.**, in contrasto con i principi costituzionali di legalità e irretroattività in malam partem.

## 2. I principi affermati dalla Corte: legalità sostanziale e garanzie del terzo

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto integralmente l'opposizione, enunciando principi di diritto di rilievo nazionale in tema di **misure patrimoniali e confisca esecutiva**.

In particolare, ha precisato che:

1. **La confisca per equivalente** non può estendersi automaticamente ai beni formalmente intestati a terzi senza **prova concreta della disponibilità effettiva** da parte del condannato.  
Tale disponibilità – spiega la Corte – deve consistere in un **potere di fatto assimilabile al diritto di proprietà**, non nella mera convivenza o comunanza familiare  
.
2. **L'art. 578-bis c.p.p.**, introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, è **norma di natura sostanziale** e pertanto **non retroattiva**: non può essere applicato a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto incide in senso sfavorevole sulla sfera patrimoniale dell'imputato.  
La Corte richiama le **Sezioni Unite, sent. n. 4145/2022**, che hanno sancito il divieto di applicazione retroattiva della norma, sottolineando la necessità di distinguere tra **confisca diretta** (di natura ripristinatoria) e **confisca di valore** (di natura sanzionatoria).
3. **Il diritto del terzo estraneo al reato** è pienamente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. e non può essere sacrificato in sede esecutiva mediante presunzioni, né attraverso un automatismo derivante dalla condanna del congiunto  
.

## 3. L'analisi giuridica: confisca, terzo e disponibilità reale

La motivazione della Corte si colloca nel solco tracciato dalla **giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 253/2017)** e di **legittimità (Cass. pen., Sez. III, n. 283275/2023)**, secondo cui la **confisca patrimoniale** richiede un accertamento rigoroso e individualizzato.

Il giudice non può presumere la disponibilità del bene in base a meri **legami familiari** o alla **coabitazione**: è necessario dimostrare che l'imputato eserciti un **potere effettivo di fatto** sul bene, tale da poterlo gestire, disporre o trarne utilità economica.

Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato la **documentazione difensiva** prodotta in giudizio:

atti di **mutuo ipotecario**, **atti di compravendita** e **dichiarazioni reddituali** dei familiari, dai quali emergeva l'**autonoma capacità economica dei terzi** e la **legittima provenienza delle somme** utilizzate per l'acquisto degli immobili.

#### 4. La portata della decisione: un presidio di garanzia contro l'automatismo patrimoniale

La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria si distingue per l'equilibrio tra la funzione repressiva della confisca e la tutela delle garanzie individuali. Essa riafferma che:

- la **confisca penale non è un automatismo**, ma una misura sanzionatoria soggetta ai principi di colpevolezza e personalità della pena;
- la **proprietà privata dei terzi estranei al reato** è un diritto inviolabile, che non può essere compromesso da interpretazioni estensive;
- il **principio di legalità sostanziale** impone che ogni misura ablativa sia fondata su una norma vigente al tempo del fatto e su una prova certa della sua riferibilità soggettiva.

Si tratta di un pronunciamento che rafforza la funzione garantista del diritto penale patrimoniale, ponendo un argine all'uso distorto della **confisca per equivalente** e alla tendenza a estenderne gli effetti oltre i limiti del giudicato penale.

#### 5. Considerazioni conclusive

Nel panorama giurisprudenziale contemporaneo, la decisione della Corte di Reggio Calabria assume una portata di sistema: essa riafferma la **centralità del principio di proporzionalità** e l'esigenza di un **equilibrio tra repressione e garanzia**.

Per la difesa penale d'impresa e per chi opera nel diritto penale dell'economia, la pronuncia rappresenta un riferimento imprescindibile per la tutela del **terzo incolpevole** e per la definizione dei limiti di legittimità della **confisca esecutiva**. In un contesto in cui le misure patrimoniali tendono ad assumere un ruolo sempre più incisivo, la Corte richiama l'essenza stessa del processo penale:

«La pena non può travolgere chi non ha partecipato al reato, né la confisca può diventare strumento di supplenza dell'accertamento probatorio.»

 *Commento a cura dell'Avv. Roberto A. Catanzariti*

**Legal Aid – Avvocati in Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa**

© contenuto coperto da copyright.

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**  
**sezione seconda**

*proc. n. 12-13-14-15/2023 r. opp. esec.*

così composta:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| dott. Davide Lauro     | presidente;  |
| dott. Pietro Scuteri   | consigliere; |
| dott.ssa Laura Palermo | consigliere; |

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 7.12.2023;

sentito il sost. procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, relativamente alla inapplicabilità dell'articolo 578 *bis* cod. proc. pen.;

rilevato che con decreto del 17.2.2023 (dep. 24.2.2023, n. 41/2023 s.i.ge.) veniva disposto procedersi, all'apprensione dei beni immobili siti nel comune di Zibido San Giacomo, catastalmente identificati

- al fg. 9 part. 771 sub 17 e 92 (immobile intestato a \_\_\_\_\_),
- al fg. 9 part. 771 sub 38 e 95 (immobile intestato a \_\_\_\_\_),
- al fg. 9 part. 771 sub 20 (poi successivamente escluso dall'apprensione), 123 e 124 (intestato a \_\_\_\_\_)

posto che la difesa di \_\_\_\_\_

proponesse distinti atti di opposizione avverso il decreto, censurando profili inerenti la formazione del titolo e la stessa confiscabilità dei beni;

**OSSERVA**

Gli atti di opposizione sono fondati, e debbono pertanto essere accolti, per le ragioni e nei limiti che si vanno indicando.

**§ 1. La vicenda processuale.** Con decreto emesso in data 23.6.2017 nei confronti di \_\_\_\_\_, all'epoca indagato del delitto p. e p. dall'art. 640, comma 2 n. 1, c.p., si è disposto il **sequestro preventivo** dei beni allo stesso riferibili, anche per equivalente sino alla concorrenza di **euro 412.000,78**, corrispondente alle somme indebitamente percepite per la duplicazione dello stipendio corrisposto, oltre che dall'amministrazione statale presso cui prestava servizio, anche da quella di provenienza e da cui era cessato.

Il decreto trovava esecuzione nella minore somma di **euro 34.427,49** di cui:

- euro 2.307,49, tratti dai saldi presenti sui rapporti di conto corrente bancari/postali, strumenti di investimento e/o di risparmio etc.;
- euro 32.120,00, pari al valore di mercato della quota del 50% del fabbricato ubicato nel comune di Sant'Eufemia di Aspromonte, censito al catasto in fg. 8, part. 225, sub 9 cat. A/3 (v. nota della G.d.F. di Palmi prot. n. 28846 del 26.1.2023).

Con **sentenza** del 20.01.2020, il g.u.p. presso il tribunale di Palmi ha dichiarato \_\_\_\_\_ responsabile del delitto p. e p. dall'art. 640, comma 2 n. 1, c.p. (così riqualificato l'addebito di cui all'art. 316 ter c.p.) e, per quanto di interesse, ha ordinato la confisca per equivalente nel limite di euro 412.000,78.

Con **sentenza** del 27.5.2021 (irrev. 12.6.2021), la corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto, dunque anche la disposta confisca.

Con il decreto opposto questa corte, in diversa composizione, ha disposto procedere all'apprensione di ulteriori beni di cui si è ritenuta la disponibilità – ad onta del dato formale - in capo al reo, fino alla concorrenza dell'importo predetto.



Si è in particolare ritenuto che la separazione tra il 1 fosse soltanto fittizia (poiché, sulla scorta di una serie di indicatori fattuali, i due continuano a coabitare) e che gli immobili siti nel comune di Zibido San Giacomo acquistati da e dai di lei figli, in data 27.10.2011 costituissero il diretto reimpiego del prezzo incassato dall'alienazione dei beni siti nel comune di Milano e censiti al fg. 25 part. 138 sub 1, sub 705 e sub 105, originariamente acquistati in regime di comunione legale nell'anno 2003.

**§ 2. Gli atti di opposizione.** Avverso tale decreto hanno proposto ritualmente opposizione 1 (il condannato), nonché i terzi interessati (coniuge legalmente separato), e (figli della coppia).

La difesa del 1 ha censurato le premesse in fatto e le conseguenze in diritto poste a fondamento della decisione.

Con un **primo motivo** è stata ipotizzata la nullità della sentenza di primo grado, di quella di appello che di ogni atto successivo (ivi compreso il decreto opposto), per la violazione del giudice naturale precostituito per legge, in quanto il reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen. doveva essere attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica (per come peraltro prontamente eccepito in primo grado che con i motivi di appello).

Con un **secondo motivo** si invoca l'esatta qualificazione giuridica del fatto nella condotta di cui all'articolo 316 ter cod. pen., non nel reato di truffa aggravata (venendo in rilievo una condotta meramente omissiva).

Con un **terzo motivo** si deduce l'inapplicabilità della disposizione di cui all'articolo 578 bis c.p.p. ai fatti commessi – come quelli per cui si procede – in data anteriore alla sua entrata in vigore.

Difetta in ogni caso il nesso di pertinenza rispetto all'attività criminosa.

Con un **quarto motivo** si contesta il ritenuto carattere fittizio della separazione tra i coniugi, in quanto:

- A) la 1 è sempre stata indipendente economicamente;
- B) il 1 non convive, né dopo la separazione ha mai convissuto, con l'ex coniuge (nell'indirizzo oggetto del controllo vi sono 3 unità abitative, riferibili anche ai figli, dove si portava nel periodo in cui doveva praticare delle cure in Lombardia ed Emilia);
- C) l'immobile in Milano alla via Romeo fu acquistato nel 2003 non con i proventi del reato, ma per il tramite di una cooperativa;
- D) gli immobili in Zibido San Giacomo e Sant'Eufemia d'Aspromonte furono acquistati con mezzi risorse personali non certo con i proventi del reato.

Con un quinto motivo si è contestata la illegittima quantificazione delle somme ritenute essere profitto del reato (al lordo delle imposte e non al netto); somme che nella parte in cui riguardarono periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 640 quater cod. pen. certamente non potevano essere destinatari della ablazione patrimoniale.

Gli altri atti di opposizione ricalcano tali argomentazioni, sottolineando come gli acquisti furono tutti derivanti dalla contrazione di mutui ipotecari (allegati ai ricorsi).

**§ 2. Le valutazioni del collegio.** Alla valutazione del merito delle doglianze, occorre anteporre alcune considerazioni in rito, aventi carattere pregiudiziale.

**§ 2.a. (In)compatibilità a giudicare.** Va da subito premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il giudice che ha adottato il provvedimento *de plano* non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento (cfr., Cass. pen.,

sez. 1, sentenza n. 30638 del 14/02/2017, rv. 270959 - 01; conf., Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 18872 del 17/03/2016, rv. 267021 - 01; conf., Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 32419 del 15/07/2009, rv. 245198 - 01).

Si è altresì escluso che una simile interpretazione ponga problemi di compatibilità con la carta costituzionale (in relazione all'art. 34 c.p.p.), in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (cfr., in relazione al pretesto contrasto con gli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 30638 del 14/02/2017, rv. 270959 - 01).

**§ 2.b. Nullità della sentenza.** Un motivo comune agli opposenti (indicato con il n. 1) riguarda l'erronea decisione del processo da parte del tribunale in composizione monocratica, anziché in composizione collegiale.

Secondo gli opposenti ne sarebbe derivata una nullità tale da travolgere le sentenze di merito e, quindi, seppur in via riflessa, l'ordinanza impugnata.

Osserva il collegio che il motivo, ove non lo si ritenga inammissibile, è palesemente infondato.

La questione fu sollevata proprio dal \_\_\_\_\_ nel corso del giudizio di primo grado, ribadita anche in appello, e disattesa da entrambe le autorità giudiziarie, poiché sollevata oltre il limite temporale che la legge fissa a pena di decadenza.

Rispetto a tale decisione (condivisibile anche nel merito), non oggetto di ricorso per cassazione, si è formato il giudicato al quale questo collegio non può sovrapporre alcuna ulteriore valutazione, men meno su iniziativa del \_\_\_\_\_ stesso.

È peraltro incongruo il richiamo all'art. 21 cod. proc. pen. (in tema di competenza per materia), non essendo in discussione, nella specie, la competenza del tribunale di Palmi; piuttosto, hanno correttamente trovato applicazione le norme sulla composizione del giudice (non a caso inserite in un diverso capo dello stesso libro), ovvero gli artt. 33 e ss. cod. proc. pen.:

- che non attengono alla capacità (art. 33, comma 3, cod. proc. pen.);
- la cui inosservanza va censurata entro specifici limiti temporali (art. 33 - quinquies).

In aggiunta a ciò, è da escludersi, per i terzi che si ritengano lesi dal provvedimento di confisca, che possano anche solo astrattamente dolersi della violazione di regole funzionali alla emanazione di un provvedimento all'interno di una cornice processuale in cui non sono legittimate a intervenire.

E' pacifica, infatti, l'impossibilità per il terzo estraneo al reato (ma titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati) di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo riguardante la confisca (Corte cost., n. 253/2017).

In caso di confisca disposta con sentenza, mentre l'imputato può infatti impugnare la decisione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. (come accaduto, proponendo appello), il terzo intestatario del bene, rimasto estraneo al giudizio di cognizione per far valere i propri diritti può proporre incidente di esecuzione (come accaduto nella specie).

**§ 2.c. Qualificazione giuridica e reato presupposto.** Per analoghe ragioni non può essere condiviso il motivo, anche questo comune agli opposenti (indicato con il n. 2) circa l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, ai sensi dell'art. 316 *ter*

cod. pen., anziché del reato di truffa in danno di ente pubblico (difettando, secondo gli opposenti, qualsiasi artificio o raggirio ulteriore rispetto al mero silenzio).

Si osserva, inoltre, che non è affatto chiarito l'interesse ad una simile riqualificazione, posto che entrambe i titoli legittimano, *ratione temporis*, la confisca obbligatoria in caso di condanna; interesse indicato, dagli opposenti, in maniera del tutto eventuale (p. 6 opposizione del ... *la diversa e corretta qualificazione giuridica potrebbe determinare degli effetti favorevoli all'odierno ricorrente e ai terzi estranei*).

I terzi opposenti (cfr., ad es., punto 2 opposizione Parisi Gabriella) hanno inoltre osservato che il titolo richiamato dall'ordinanza lesiva dei loro diritti - una sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Palmi per il reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen. - fosse da ritenersi inesistente.

Il motivo è certamente infondato, in quanto enfatizza quello che è semplicemente un refuso nel testo del provvedimento opposto; non vi è dubbio, infatti, che il

sia stato condannato, in via definitiva, per il reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. (così riqualificato rispetto alla contestazione di cui all'articolo 316 ter), con sentenza del 27.5.2021 (irrev. 12.6.2021), con cui la corte di appello di Reggio Calabria ha riformato quella emessa dal tribunale di Palmi in composizione monocratica (non, invece, dal g.u.p.).

**§ 2.d. Violazione dell'art. 578 bis cod. proc. pen.** Gli opposenti lamentano, inoltre, l'avvenuta applicazione retroattiva dell'art. 578 bis cod. proc. pen., in contrasto con la interpretazione fornita dalla massima istanza nomofilattica.

Il motivo è fondato.

Nel corso del giudizio di merito, prima dell'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione, alla prescrizione del reato è stata fatta seguire la conferma della statuizione in punto di confisca, avuto riguardo alla interpretazione che sosteneva il carattere (esclusivamente) processuale della norma, e quindi la sua applicabilità anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Come noto l'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 21/2018, dispone che *«quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»*.

Vi è ormai sostanziale concordia nel ritenere che il riferimento, contenuto nella norma, all'art. 578 bis cod. proc. pen. alle *altre disposizioni di legge* debba intendersi in relazione alle diverse forme di confisca previste (anche) dalle leggi penali speciali e non solo a quelle per sproporzione.

Ciononostante, l'indifferenziata previsione pone il problema della natura sanzionatoria o meno della confisca del profitto, a seconda che sia di valore o diretta.

In altre parole, all'art. 578 bis cod. proc. pen. deve riconoscersi natura sostanziale nella parte in cui, innovando rispetto al passato, consente che una misura, di natura sanzionatoria - come la confisca per equivalente - possa essere mantenuta pur a fronte della prescrizione del reato (o della concessione di amnistia).

Se ciò è vero, la **confisca di valore** non può essere applicata ai soli reati (prescritti od amnistiati) commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen.

Viceversa, la **confisca diretta** del profitto del reato, che si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito, stante la diversa natura di misura di sicurezza, può essere mantenuta, in caso di prescrizione del reato ma di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo

di questo, trovando fondamento nell'art. 240 cod. pen. (Cass. pen., sez. Un. n. 31617/2015, Lucci; conf., Cass. pen., sez. 3 -, sentenza n. 20793 del 18/03/2021, rv. 281342 - 01, proprio in relazione alla confisca tributaria; conf., sempre in relazione alla confisca tributaria, Cass. pen., sez. 3 -, sentenza n. 7882 del 21/01/2022, rv. 282836 - 01 e Cass. pen., sez. 3 -, sentenza n. 15655 del 02/02/2022, rv. 283275 - 01).

Questa opzione interpretativa appare condivisa anche da Cass. pen., sez. Un., 29 settembre 2022, n. 4145, secondo cui l'art. 578bis cod. proc. pen. è norma di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in *malam partem* ai sensi dell'art. 25 Cost..

Nella specie, trattandosi di reato commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen., per effetto della intervenuta prescrizione la confisca potrà essere mantenuta - o come nella specie disposta - nella misura in cui essa può essere qualificata come diretta, ovvero nella misura in cui riguarda somme di cui l'imputato abbia comunque la disponibilità.

Sicché, il decreto emesso da questa corte d'appello (dep. 24.2.2023), avendo riguardato beni immobili, ritenuti nella effettiva disponibilità dell'imputato, ha di fatto esteso la **confisca di valore**, e quindi va revocato, con restituzione agli aventi diritto.

La conclusione non implica la revoca della decisione di merito, con cui è stata disposta la confisca.

E' pacifico il principio di diritto secondo cui, ove si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata (in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità) non è possibile trarne "ex se" alcuna diretta incidenza sulle fattispecie incriminatrici (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. 7 -, ordinanza n. 10458 del 25/01/2019, rv. 276294 - 01; Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 11076 del 15/11/2016, rv. 269759 - 01).

Fermo il principio, e quindi l'accertamento costitutivo di cui alla sentenza di condanna, in sede esecutiva ed a tutela dei terzi (rimasti estranei al processo di merito), non può che riconoscersi la legittimazione a far valere il mutamento giurisprudenziale, successivo al passaggio in giudicato: è solo con il decreto di questa corte che, infatti, è sorto un loro concreto interesse ad agire, una volta manifestatosi direttamente il pregiudizio derivante dalla apprensione di beni a loro formalmente riconducibili.

Costoro, infatti, in costanza del processo di merito, mai avrebbero potuto dolersi del provvedimento di confisca, non diretto nei loro confronti.

Sicché, è al momento - successivo al mutamento giurisprudenziale - in cui è sorto il pregiudizio in cui occorre posizionarsi per individuare il complesso delle regole (anche di carattere interpretativo) da osservare.

**§ 2.e. Derivazione degli acquisti e disponibilità.** Per completezza va sottolineato come, dall'ampia produzione documentale emergono elementi univocamente indicativi della effettiva riconducibilità dei beni ai prossimi congiunti dell'imputato (ovvero gli opposenti), avuto riguardo:

- alle dichiarazioni dei redditi percepiti nel periodo di interesse dagli opposenti;
- ai contratti di mutuo ipotecari in forza dei quali sono stati acquistati gli immobili in Zibido San Giacomo, oggetto del provvedimento opposto (oltre che quello in Milano, in ipotesi derivante dalla provvista illecita e "trasformato" nell'acquisto dei beni in Zibido San Giacomo).

Dalla lettura unitaria di tali elementi, invero, discende come non sia affatto possibile ritenere tali immobili puramente e semplicemente il reimpiego delle somme provenienti dalla coeva vendita, effettuata dal

In questa stessa prospettiva, seppur da altra angolazione, risulta carente anche il requisito della effettiva *disponibilità* del bene.

È vero, come osserva il provvedimento opposto, che essa non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi.

Ma è pur vero che la *disponibilità* si deve manifestare attraverso l'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (cfr., Cass. pen., sez. 3 -, sentenza n. 34602 del 31/03/2021, rv. 282366 - 01; conf., Cass. pen., sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, rv. 274852 - 01; Cass. pen., sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, rv. 255950 - 01; Cass. pen., sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, rv. 252378 - 01; Cass. pen., sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, rv. 231390 - 01).

Tale non sembra essere, nei rapporti tra congiunti, il mero fatto di dimorare in uno degli immobili loro formalmente riferibile.

Vi è assorbimento delle ulteriori doglianze (di cui quelle relative alla effettiva proprietà dei beni, sono palesemente inammissibili nella parte in cui mosse dallo stesso condannato: cfr., Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 31901 del 22/03/2023, rv. 285015 - 01).

**p.q.m.**

Letti gli artt. 667 cod. proc. pen. e 12 *sexies* d.l. n. 306/1992,

- in accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto emesso da questa corte d'appello in data 17.2.2023 (dep. 24.2.2023, n. 41/2023 s.i.ge.) ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Reggio Calabria, 3.1.2024

Il presidente rel.

**CORTE DI APPELLO REGGIO CALABRIA**

Depositato il 3/01/2024

*Il Presidente*  
*Giudice*  
*Giudice*